



---

**Regolamento incentivi per attività tecniche**

**AIR CAMPANIA S.P.A.**

---



---

**Approvato con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 062 del**

**02/07/2024**



## Indice

Premessa .....	3
Art. 1 Oggetto .....	4
Art. 2 Esclusioni.....	4
Art. 3 Incentivi per opere o lavori .....	4
Art. 4 Incentivi per servizi o forniture .....	5
Art. 5 Norme comuni per procedure di affidamento relative ad opere o lavori, servizi o forniture.....	5
Art. 6 Gruppo di lavoro .....	6
Art. 7 Limite soggettivo dell'incentivo .....	6
Art. 8 Quota dell'80% delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche.....	6
Art. 9 Condizioni e modalità di corresponsione dell'incentivo .....	9
Art. 10 Quota del 20% delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche.....	10
Art. 11 Norme finali.....	10
Art. 12 Pubblicità del Regolamento .....	11
Art. 13 Entrata in vigore .....	11



## **Premessa**


Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77) e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

L'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 rinvia all'allegato I.10 per l'elenco tassativo delle "attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure". Tale allegato sarà abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento ministeriale, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della l. n. 400/1988, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituirà integralmente anche in qualità di allegato al Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 .

Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono poste a carico degli stanziamenti previsti per «le singole procedure» di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, come previsto dal citato art. 45.

La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posta a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali, nonché del contributo fiscale IRAP a carico della Società. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle definite nel presente regolamento.

Il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.



### **Art. 1 Oggetto**

1. Il presente Regolamento concerne la disciplina degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici".
2. Gli oneri relativi alle attività tecniche incentivabili sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di opere e lavori, servizi e forniture.
3. Le risorse destinate al finanziamento degli incentivi oggetto del presente Regolamento devono essere espressamente indicate nel loro ammontare nel quadro economico dell'opera o lavoro e nel prospetto economico del servizio o fornitura. Tale adempimento è obbligatorio e la sua mancata osservanza preclude la possibilità di successiva erogazione dell'incentivo per funzioni tecniche.

### **Art. 2 Esclusioni**

1. La presente disciplina non si applica:
  - a) in caso di procedure di acquisto non ricomprese nell'ambito di applicazione del D.lgs. n. 36/2023;
  - b) in caso di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) e b) del D.lgs. n. 36/2023, salva l'ipotesi in cui, si sia svolta una procedura comparativa dandone motivatamente atto nella decisione di contrarre ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023;
  - c) in relazione a tutte le altre procedure di affidamento per le quali non è prevista una valutazione comparativa tra più offerte e in caso di affidamento mediante procedure di somma urgenza;
  - d) a contratti di servizi e forniture nel caso in cui non è nominato il direttore dell'esecuzione o, se nominato, nel caso di assenza di motivata attestazione da parte del dirigente circa la particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, dei contratti di servizi e forniture individuati ai sensi dell'art.114 comma 8 del D.lgs. n. 36/2023;
  - e) in caso di procedure di affidamento relative a contratti di concessione o altre forme contrattuali diverse dall'appalto di lavori, servizi e forniture.
2. Nel provvedimento di cui all'art. 6 comma 3 del presente Regolamento deve darsi espressamente atto che non ricorre alcuno dei casi di esclusione di cui al presente articolo, pena la non liquidabilità degli incentivi previsti nel provvedimento stesso.

### **Art. 3 Incentivi per opere o lavori**

1. A valere sugli stanziamenti indicati all'art. 1 comma 2, sono destinate, per ciascuna opera o lavoro, risorse finanziarie in misura pari alla percentuale dell'importo posto a base della procedura di affidamento, al netto delle opzioni e dei rinnovi, come di seguito prevista e modulata:
  - a) lavori con importo superiore alla soglia comunitaria: percentuale del 0,80%;
  - b) lavori con importo superiore ad € 1.000.000,00 fino alla soglia comunitaria: percentuale del 1,20%;
  - c) lavori con importo inferiore ad € 1.000.000,00: percentuale del 1,40%;
2. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, le risorse finanziarie destinate agli incentivi per funzioni tecniche sono ricalcolate tenendo conto dell'importo delle maggiori somme costituite dalla variante, rispetto all'importo del progetto originariamente approvato. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13 del Codice.



#### **Art. 4 Incentivi per servizi o forniture**

1. A valere sugli stanziamenti indicati all'art. 1 comma 2 sono destinate, per ciascun servizio o fornitura di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, individuati ai sensi dell'art. 114 comma 8 del D.lgs. n. 36/2023, risorse finanziarie in misura pari alla percentuale dell'importo posto a base della procedura di affidamento, al netto delle opzioni e dei rinnovi, come di seguito prevista e modulata in relazione alla fascia d'importo:
  - a) Servizi e forniture con importo superiore ad € 1.000.000: percentuale del 1,00%;
  - b) Servizi e forniture con importo superiore soglia comunitaria fino ad € 1.000.000 percentuale del 1,20%
  - c) Servizi e forniture con importo inferiore alla: soglia comunitaria percentuale del 1,40%.

#### **Art. 5 Norme comuni per procedure di affidamento relative ad opere o lavori, servizi o forniture**

1. Il Dirigente competente, su proposta del RUP e sentiti i Dirigenti cui sono assegnati gli altri dipendenti ritenuti necessari al progetto, prima dell'avvio delle attività oggetto di incentivazione, con apposito atto/comunicazione conferisce gli incarichi stabilendo i termini entro i quali devono essere espletati. Il Dirigente competente, con apposito atto/comunicazione motivato, può modificare o revocare gli incarichi, disponendo, contestualmente, in ordine alle conseguenze derivanti sulle quote di incentivazione individuale originariamente previste.
2. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto ad una o più delle attività di cui all'articolo 6 commi 1 e 2, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dal Dirigente competente.
3. Sono in ogni caso esclusi dal computo dell'importo posto a base della procedura di affidamento: oneri fiscali, IVA, spese tecniche, oneri per allacciamenti e in generale oneri per spese tecniche accessorie inerenti al progetto, somme per espropri e/o acquisizione immobili e quant'altro non connesso con il progetto a base della procedura di affidamento.
4. Le varianti/modifiche non conformi all'art. 120 comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 36/2023 non danno diritto al riconoscimento dell'incentivo per funzioni tecniche. Le varianti/modifiche danno diritto a percepire l'incentivo relativo soltanto se comportano uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo originariamente posto a base della procedura di affidamento. L'incentivo in questo caso è ricalcolato tenendo conto dell'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato.
5. Il compenso al RUP è dovuto anche nel caso in cui le altre attività di cui all'art. 8 commi 1 e 2 siano affidate all'esterno.
6. Gli importi di cui agli artt. 3 e 4 sono comprensivi anche degli oneri previdenziali, assistenziali ed erariali (IRAP) a carico dell'amministrazione.
7. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza o di soggetto aggregatore nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza o del soggetto aggregatore, una quota parte, non superiore ad un quarto dell'incentivo previsto dagli artt. 3 e 4.
8. Il riconoscimento degli incentivi per funzioni tecniche svolte in relazione ad appalti per manutenzione, ordinaria e straordinaria è subordinato ad una motivata attestazione, in cui siano descritti, sinteticamente, gli elementi che danno luogo, nelle singole procedure di affidamento, a problematiche realizzative di particolare complessità, tali da giustificare un supplemento di attività da parte del personale interno dell'Amministrazione. Tale attestazione deve essere resa, a pena di



non ammissione al riconoscimento degli incentivi di cui si tratta, dal Dirigente competente nell'atto in cui viene stabilito il quadro economico dell'opera o del lavoro o il prospetto economico per acquisti di servizi e forniture.

9. Nelle ipotesi di affidamenti relativi a lavori, servizi o forniture di durata pluriennale, l'incentivo annuale è calcolato ai sensi degli artt. 3 e 4 del presente Regolamento ed è attribuito, limitatamente alle attività effettivamente svolte per la relativa annualità del contratto, nella misura stabilita dall'art. 8
10. Nel caso di affidamenti di lavori, servizi o forniture con lo strumento dell'accordo quadro, il calcolo dell'incentivo si basa sull'importo annuale dei contratti applicativi.

#### **Art. 6 Gruppo di lavoro**

1. Il gruppo di lavoro è costituito secondo le modalità stabilite al comma 1 dell'art. 5.
2. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
3. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate secondo le stesse modalità di costituzione del Gruppo, esplicitando, nel relativo provvedimento, le fasi già espletate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
4. La suddivisione dell'incentivo, all'interno del gruppo di lavoro, deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui al successivo articolo 8.
5. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il Dirigente competente è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate condizioni.

#### **Art. 7 Limite soggettivo dell'incentivo**

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il 100% del trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Detto limite è incrementato del 15% nell'ipotesi prevista dall'art. 45 comma 4 del D.lgs. n. 36/2023.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 10.

#### **Art. 8 Quota dell'80% delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche**

1. L'80% delle risorse finanziarie è ripartito, per ciascuna procedura di affidamento relativa ad opere o lavori, per lo svolgimento delle attività incentivabili ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023, secondo le percentuali di seguito indicate:



Attività	Percentuale
a) Programmazione della spesa per investimenti	2%
b) Responsabile unico del progetto (RUP) <sup>1</sup>	28%-40%
c) Collaborazione all'attività del RUP (responsabili di procedimento per le fasi)	
▪ responsabile del procedimento per le fasi di programmazione	3%
▪ responsabile del procedimento per la fase di progettazione	3%
▪ responsabile del procedimento per la fase di esecuzione	3%
▪ responsabile di procedimento per la fase di affidamento	3%
d) Supporto al RUP per le attività di competenza	3%
e) Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) e collaboratori	3%
f) Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) e collaboratori	5%
g) Redazione del progetto esecutivo e collaboratori	10%
h) Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e collaboratori	3%
i) Verifica del progetto ai fini della sua validazione e collaboratori	5%
j) Direzione dei lavori, ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere), collaboratori del direttore dell'esecuzione	15%
k) Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e collaboratori	5%
l) Collaudo tecnico-amministrativo	4%
m) Collaudo statico	5%
<b>Totale</b>	<b>100,00%</b>

2. L'80% delle risorse finanziarie è ripartito, per ciascuna procedura di affidamento relativa a servizi

<sup>1</sup> L'attività del Responsabile Unico del Progetto è incentivata per una percentuale minima del 28%, fino ad una percentuale massima del 40% (qualora non siano nominati i collaboratori del RUP quali responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e responsabile di procedimento per la fase di affidamento (art. 15, comma 4, D.lgs. n. 36/2023), e/o addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento, la percentuale relativa a tali attività viene conglobata con quella del RUP)



o forniture, per lo svolgimento delle attività incentivabili ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023, secondo le percentuali di seguito indicate:

Attività	Percentuale
a) Programmazione della spesa per investimenti	4%
b) Responsabile unico del progetto (RUP) <sup>2</sup>	33%-45%
c) Collaborazione all'attività del RUP	
▪ responsabile del procedimento per le fasi di programmazione	3%
▪ responsabile del procedimento per la fase di progettazione	3%
▪ responsabile del procedimento per la fase di esecuzione	3%
▪ responsabile di procedimento per la fase di affidamento	3%
d) Supporto al RUP per le attività di competenza	5%
e) Redazione del progetto (capitolato), e collaboratori	7%
f) Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione e collaboratori	7%
g) Direzione dell'esecuzione e collaboratori del Direttore dell'esecuzione	16%
h) Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione e collaboratori	10%
i) Verifica di conformità	6%
Totale	100,00%

3. Nell'atto in cui viene stabilito il quadro economico dell'opera o del lavoro o il prospetto economico per acquisto di servizi e forniture, è fatto obbligo al RUP di indicare l'ammontare dell'incentivo relativo alle diverse categorie di attività e l'eventuale attribuzione di incarichi esterni. Conseguentemente nello stesso atto verrà redatto un prospetto contenente l'ammontare dell'incentivo operando tutti gli eventuali scorpori conseguenti ad incarichi esterni. Tale prospetto dovrà precisare le quote attinenti alle diverse fasi della prestazione relativa.
4. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale. Nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia.
5. In deroga alle disposizioni dell'art. 6 comma 4 disposizioni dell'art. 8 comma 5 del D.L. n. 13/2023 (conv. L. 41/2023) e dell'art.225 c.8 D.lgs. n. 36/2023, l'incentivo per funzioni tecniche è riconosciuto ai dirigenti, con riferimento agli interventi finanziati con fondi PNRR/PNC e per il periodo dal 2023 al 2026, in relazione allo svolgimento da parte dei medesimi delle attività di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 6. Gli incentivi saranno erogati secondo le modalità attuative definite in sede di contrattazione decentrata.


<sup>2</sup> L'attività del Responsabile Unico del Progetto è incentivata per una percentuale minima del 28%, fino ad una percentuale massima del 40% (qualora non siano nominati i collaboratori del RUP quali responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e responsabile di procedimento per la fase di affidamento (art. 15, comma 4, D.lgs. n. 36/2023), e/o addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento, la percentuale relativa a tali attività viene conglobata con quella del RUP)





### **Art. 9 Condizioni e modalità di corresponsione dell'incentivo**

1. L'incentivo è determinato dal Dirigente competente, sentito il RUP, che accerta ed attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente.
2. Ai fini della liquidazione i Dirigenti competenti, d'intesa con il RUP, predispongono una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:
  - il tipo di attività assegnata/da svolgere;
  - la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
  - i tempi previsti e i tempi effettivi;
  - l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.
3. La liquidazione del compenso è effettuata dal Dirigente competente.
4. Salva ogni valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente competente, previo contraddittorio con le parti interessate, non corrisponde alcun incentivo in caso di errori od omissioni (come definiti dal D.lgs. n. 36/2023) compiuti da parte del personale incaricato delle attività di cui all'art. 8 commi 1 e 2.
5. Qualora durante le procedure si verificano ritardi o aumenti di costo (rispetto a quelli previsti dal quadro economico o prospetto economico a base della procedura di affidamento depurato del ribasso d'asta offerto, o dal contratto di appalto), con esclusione dei ritardi non imputabili ai soggetti che hanno svolto le attività di cui all'art. 8 commi 1 e 2 e di quelli derivanti dalle cause previste dall'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023, le risorse finanziarie connesse all'incentivo vengono decurtate in maniera proporzionale al ritardo o al maggior costo per la realizzazione dell'opera, del lavoro o per l'acquisizione di beni e servizi così come segue:
  - a) incremento dei tempi o dei costi fino al 15% per lavori e fino al 10% per servizi e forniture: nessuna riduzione;
  - b) incremento dei tempi o dei costi oltre il 15% per i lavori ed oltre il 10% per i servizi e forniture e fino al 25% di quelli programmati: riduzione pari al 20%;
  - c) oltre il 25% e fino al 50% di quelli programmati: riduzione pari al 30%;
  - d) incremento dei tempi o dei costi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione pari al 50%. Nel caso di aumento dei tempi e dei costi le due decurtazioni si vanno a sommare.
6. Le decurtazioni sono a carico dei soggetti incaricati delle fasi che hanno subito ritardi o aumenti di costo.
7. La liquidazione degli incentivi avviene:
  - a) per le attività di cui all'art. 8 comma 1 lett. a), c), d), e), f), g), h), i), e per le attività di cui all'art. 8 comma 2 lett. a), c), d), e), f) entro 90 giorni dall'efficacia dell'affidamento come segue: al RUP il 20% dell'incentivo complessivamente spettante, mentre agli altri aventi diritto, coinvolti nelle attività già citate, l'intera quota.
  - b) per le attività riferite alla fase esecutiva, entro 90 giorni dall'avvenuta approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione ovvero la certificazione concernente la positiva verifica di conformità come segue: al RUP il 60% dell'incentivo complessivamente spettante, mentre agli altri aventi diritto, coinvolti nelle attività già citate, l'intera quota;
  - c) al RUP la quota residua solo dopo che il Dirigente competente abbia accertato l'avvenuta effettuazione degli adempimenti di cui al successivo comma 10.
8. Nel caso di fasi esecutive particolarmente prolungate, comunque superiori all'anno, è possibile,



previa effettuazione, in ogni caso, degli accertamenti di cui al presente articolo, la remunerazione, in più fasi, delle attività già concretamente e positivamente svolte, le cui scadenze debbono però essere puntualmente predeterminate nel provvedimento di cui all'art. 6 comma 3.

9. Nel caso di contratti pluriennali e di fasi esecutive particolarmente prolungate, comunque superiori all'anno, è possibile, previa effettuazione, in ogni caso, degli accertamenti di cui al presente articolo, la remunerazione in più fasi delle attività già concretamente e positivamente svolte.
10. Nessuna liquidazione di incentivo viene operata qualora l'opera, il lavoro, l'acquisizione di fornitura o servizio, per qualsiasi motivo, non sia oggetto di procedura di affidamento con aggiudicazione divenuta efficace.

#### **Art. 10 Quota del 20% delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche**

1. Il 20% delle risorse destinate all'incentivazione per le funzioni tecniche, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione:
  - per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
  - per l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
  - per l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
2. Una percentuale non inferiore al 5% di tali risorse è in ogni caso destinata:
  - per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
  - per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
  - per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
3. Incrementano le risorse di cui al comma 1:
  - quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte;
  - quote parti dell'incentivo prive dell'attestazione del Dirigente competente;
  - quote parti dell'incentivo non corrisposto perché eccedente al 100% del trattamento economico complessivo annuo lordo;
  - - quote parti dell'incentivo corrispondente ad attività svolte da personale con qualifica dirigenziale;
  - - quote parti dell'incentivo corrispondente a prestazioni affidate all'esterno.
4. Nelle ipotesi di opera finanziata in parte da entrate a destinazione vincolata e in parte da fondi propri comunali, la quota del 20% delle risorse finanziarie per funzioni tecniche confluisce nel quadro economico dell'opera.

#### **Art. 11 Norme finali**

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengano svolte, per conto dell'Amministrazione, nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi, unioni o in favore di altri soggetti controllati o partecipati.
2. Sia in caso di opere o lavori pubblici che in caso di servizi o forniture, il presente Regolamento si



applica a bandi o avvisi di indizione o lettere di invito relativi a procedure di scelta del contraente pubblicati a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. In caso di affidamento diretto caratterizzato da particolare complessità per il quale si sia svolta una procedura comparativa, il presente Regolamento si applica alle decisioni di contrarre pubblicate a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento.
4. È possibile procedere alla liquidazione dell'incentivo, nelle ipotesi previste dai commi 3 e 4 del presente articolo, solo ove il relativo finanziamento sia stato accantonato a tale scopo nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto o programma di acquisizioni.
5. In caso di bandi o avvisi di indizione della procedura di scelta del contraente pubblicati prima del 1° luglio 2023 si applica il previgente Regolamento anche con riferimento alle attività compiute successivamente a tale data.
6. Il presente Regolamento, approvato con provvedimento dell'Organo Amministrativo, trova applicazione unicamente in relazione alle procedure indette in vigenza del D.Lgs. n. 36 del 2013 e sostituisce il Regolamento approvato precedentemente.

#### **Art. 12 Pubblicità del Regolamento**

1. Il Regolamento è pubblicato in maniera permanente sul sito web di AIR CAMPANIA S.P.A. nella sezione Società Trasparente.

#### **Art. 13 Entrata in vigore**

1. Il Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul sito web istituzionale di AIR CAMPANIA S.P.A. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente regolamento
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e/o regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente testo regolamentare, si applica la normativa sovraordinata.